



24.6.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1834/2009, presentata da Konstantinos Lazaridis, cittadino greco, sulla decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri e il mancato rispetto del principio *ne bis in idem*

1. Sintesi della petizione

Il firmatario afferma che un tribunale francese lo ha riconosciuto colpevole in un caso per cui un tribunale greco lo aveva già prosciolto e che egli, a causa delle lacune delle norme dell'UE in materia, si trova a dover scontare una pena detentiva in Francia. Il firmatario, a tale proposito, afferma che la decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri non dà ai cittadini dell'UE la sicurezza che venga mantenuto il principio *ne bis in idem* da parte delle autorità giudiziarie degli Stati membri. Il firmatario richiede quindi al Parlamento europeo di intraprendere le misure necessarie al fine di fare in modo che questa grave lacuna giuridica venga colmata.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 marzo 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 giugno 2010.

"La Commissione non ha competenza a intervenire in merito alla normale gestione del sistema giudiziario penale di un singolo Stato membro. Pertanto, in questo specifico caso, soltanto la Francia e la Grecia sono responsabili della valutazione giuridica del caso del firmatario.

Tuttavia, la Commissione desidera formulare le seguenti osservazioni a fini informativi della commissione per le petizioni.

Nell'Unione europea la norma vincolante relativa al principio '*ne bis in idem*' riguardo a questioni penali è sancita agli articoli 54-58 della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen. La disposizione è stata interpretata in diverse occasioni dalla Corte di giustizia, che ha in particolare affermato che un'assoluzione implica anche un effetto '*ne bis in idem*' applicabile all'intero territorio dell'Unione, poiché, ovviamente, un secondo procedimento riguarderebbe i medesimi fatti (cfr. la sentenza della Corte del 28 settembre 2006, nella causa C-150/05, Van Straaten).

Inoltre la decisione quadro 2009/948/GAI sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42) mira a evitare situazioni in cui la stessa persona è oggetto, in relazione agli stessi fatti, di procedimenti penali paralleli in Stati membri diversi. Questo comporterebbe in effetti il rischio di sfociare in due sentenze finali riguardanti gli stessi fatti e di violare quindi il principio '*ne bis in idem*'. Gli Stati membri devono attuare la decisione quadro entro il 5 giugno 2012.

Per quanto attiene al principio '*ne bis in idem*', l'articolo 3 della decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 90 del 18.7.2002, pag. 1) prevede, sotto il titolo 'Motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato di arresto europeo': 'L'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione (in prosieguo: 'autorità giudiziaria dell'esecuzione') rifiuta di eseguire il mandato d'arresto europeo nei seguenti casi: 2. se in base ad informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato membro a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro della condanna.' Questo motivo obbligatorio di rifiuto presuppone che l'autorità giudiziaria di esecuzione sia informata in merito alla sentenza precedente, che molto probabilmente verrebbe invocata dalla persona interessata o dal suo legale.

Infine, l'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce che nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.

Conclusioni

La Commissione non ha la competenza a indagare in merito al caso in questione. La commissione per le petizioni potrebbe suggerire al firmatario di ricorrere ai mezzi previsti dal diritto francese per chiedere consulenza legale."